

**MOZIONE DIRITTO DI FAMIGLIA  
MODIFICHE PROCEDURALI**

I sottoscritti Avv. Lello SPOLETINI ed Avv. Pompilia ROSSI  
delegati dell' Ordine degli Avvocati di Roma:

**PREMESSO**

- che il programma del Governo prevede, tra l' altro, che " l' interesse materiale e morale del figlio minore non può essere perseguito se non si realizza un autentico equilibrio tra entrambe le figure genitoriali nel rapporto con la prole. Pertanto sarà necessario assicurare la permanenza del figlio con tempi paritari tra i genitori ";
- che la attuazione del principio dell' interesse del minore comporta la individuazione da parte del legislatore, e della Autorità Giudiziaria competente, di specifiche soluzioni che tengano conto della situazione e finalizzate ad una concreta attuazione di una genitorialità paritetica nella salvaguardia del diritto di ciascun minore ad un rapporto stabile e continuativo con ciascuno dei genitori;
- che gli ordinamenti europei non prevedono , come soluzione per la attuazione delle finalità di cui sopra , quella di garantire tempi paritari obbligatori del minore con i genitori e che la comunità scientifica pone in discussione la validità di un tal tipo di soluzione quale quella ideale ed applicabile in ogni fattispecie ;
- che la previsione degli automatismi nel campo delle relazioni familiari comporterebbe il rischio di moltiplicarsi del contenzioso sia nella fase attuativa che esecutiva dei provvedimenti regolanti i rapporti tra genitori e figli;
- ritenuto opportuno che il ruolo dell' avvocato venga sempre più ad essere favorito , anche quale esplicazione dei principi contenuti nell' art. 24 della Costituzione;
- preso atto che la negoziazione assistita non può al momento essere estesa a tutte le fattispecie di regolamentazione della responsabilità genitoriale e che l' accordo raggiunto in negoziazione non può prevedere qualsivoglia accordo tra le parti, essendo espressamente precluse alcune ipotesi;
- che vi è la necessità di formare una classe forense adeguatamente competente sulle tecniche di negoziazione assistita e che a tale procedura possa essere esteso il beneficio del gratuito patrocinio
- che le recenti sentenze in materia di erogazione dell'assegno di mantenimento rendono oggi necessaria una precisa identificazione dei criteri per la determinazione del medesimo
- che è necessario equiparare il procedimenti in cui sono coinvolti i minori

**CHIEDONO**

che l' Organismo Congressuale , il Consiglio Nazionale Forense, le Associazioni maggiormente rappresentative e tutti gli organi rappresentativi dell' Avvocatura di adoperarsi affinché :

- 1)- il diritto delle relazioni familiari, anche e soprattutto all' interno del processo, sia attuato nel rispetto delle peculiarità della fattispecie in esame e dei soggetti tutti interessati, senza automatismi e senza individuare soluzioni standard da applicarsi in ogni situazione.
- 2)- Lo strumento della negoziazione assistita sia esteso anche ai procedimenti aventi ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale ex artt. 316 e 337 ter e seguenti c.c..
- 3)- Venga introdotto il comma 7 all' art. 6 della legge 162/14 con cui prevedere che l' accordo concluso con negoziazione assistita sia titolo per la trascrizione dei trasferimenti di beni immobili e del diritto di assegnazione, senza che sia necessario ricorrere ad altro, e con la sola autenticazione da parte degli Avvocati.
- 4)- Sia prevista la possibilità che l' accordo raggiunto in negoziazione preveda la erogazione di una tantum ex art. 5 comma 8 della l. 898/70 e che la valutazione di equità dell' importo di tale una tantum sia effettuata dalle parti.
- 5)- Sia demandata ai Consigli dell' Ordine la regolamentazione sulla formazione specifica agli Avvocati sulle tecniche di negoziazione assistita e sulle modalità di raggiungimento dell' accordo.
- 6)- Sia esteso alla procedura della negoziazione assistita il beneficio del patrocinio a spese dello Stato con adeguata regolamentazione.
- 7)- Sia prevista la riformulazione dei criteri oggettivi per la determinazione ed erogazione

dell'assegno di divorzio.

8)- Sia prevista l'abolizione del rito camerale per i processi per la regolamentazione del diritto di visita ed i relativi provvedimenti economici per i figli nati fuori dal matrimonio, con l'utilizzazione del rito previsto per la separazione e cessazione / scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

9)- Si valuti la possibilità che venga abolita la fase presidenziale nei procedimenti di diritto di famiglia, cui dovrà far luogo la nomina del Giudice Istruttore che dovrà adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti che potranno essere reclamati al Collegio, con eliminazione del reclamo innanzi alla Corte di Appello.

10)- Sia prevista una regolamentazione procedurale dell'art. 709 Ter C.p.c., con la precisa indicazione del giudice competente in ogni singola fase processuale.